

**1) *In grassetto corsivo sono inserite le modifiche introdotte con deliberazione di C.C. n. 6 del 31/01/2017***

TITOLO 1  
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1  
Definizioni

1. Il Comune di Nettuno è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto, esprime e rappresenta la comunità locale ed esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2  
Autonomia

1. Il Comune di Nettuno ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona. Al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, il Comune fa proprie le iniziative, denominate azioni positive, per la realizzazione della parità uomo donna, promosse dalla speciale Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comune di Nettuno, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, con cui persegue anche il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
3. Il Comune di Nettuno, a sostegno dei propri impegni finanziari, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, può adottare strumenti legittimati dall'autonomia finanziaria fissata dalla legge.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi e dallo statuto secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune di Nettuno, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con le altre comunità locali, anche di altre nazioni, nel limite e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune di Nettuno ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, civili e religiose. La conservazione e protezione dell'ambiente nel suo insieme, del litorale in modo particolare, e la lotta contro ogni forma di inquinamento dell'aria, delle acque, dai rumori e, comunque, da emissioni nocive alla salute,

---

---

costituiscono obiettivo costante dell'azione amministrativa, al fine di assicurare ai cittadini condizioni di vita il più possibile soddisfacenti.

7. Il Comune di Nettuno, in materia di sport e promozione turistica, si ispira ai seguenti principi fondamentali:
- la promozione sportiva è realizzata d'intesa con enti ed associazioni di promozione sportiva, attraverso la creazione dei servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria;
  - lo “sport per tutti” inteso - secondo la definizione del Consiglio d'Europa – come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
  - la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport;
  - l'incentivazione dell'iniziativa privata.
8. Il Comune di Nettuno concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità operando per:
- a) contribuire alla piena occupazione dei lavoratori e assicurare la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e delle loro capacità professionali;
  - b) garantire la parità giuridica, sociale ed economica della donna anche attraverso azioni positive, intese come misure a beneficio delle sole donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
  - c) riconoscere i bambini come soggetti di diritti e rivendicare all'infanzia, come a tutte le età della vita, un valore autonomo, garantendo la promozione di politiche in favore dell'infanzia e assicurando la tutela dei diritti fondamentali;
  - d) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico o della cooperazione;
  - e) contribuire alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - f) proteggere ed accrescere le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio, assumendo concrete iniziative per renderle fruibili dai cittadini;
  - g) tutelare e valorizzare le tradizioni storiche e culturali presenti nel proprio territorio; promuovere la qualità e la valorizzazione degli ambiti di vita dei cittadini nettunesi, della città e del territorio attraverso il perseguimento di politiche di qualità nel campo della progettazione architettonica ed urbanistica;
  - h) accrescere il senso civico dei cittadini, contribuendo ad una maggiore consapevolezza dei doveri che la convivenza civile della comunità rende necessari;
  - i) riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; il principio che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000.
9. E' istituita la “Giornata del bambino” da celebrarsi il 20 novembre di ciascun anno con la partecipazione delle Istituzioni scolastiche e culturali della città.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è stabilita in viale Giacomo Matteotti, n. 37.  
Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. La sede del Comune potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Per esigenze particolari o per attività di specifico interesse della città, con deliberazione motivata della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede, comunque aperta al pubblico, secondo quanto previsto dai regolamenti.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5

Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore

1. Lo stemma e il gonfalone sono stati concessi al Comune di Nettuno con decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1953.  
La loro descrizione e foggia fanno parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore è completata con lo stemma del Comune di cui al primo comma.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

TITOLO II

IL DECENTRAMENTO

Art. 6

Il decentramento comunale

1. Il Comune di Nettuno, ai fini del decentramento, può articolare il suo territorio in Circoscrizioni, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune.
2. La delimitazione, la organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale.
3. Il Presidente è eletto con il procedimento stabilito dalla legge 25 marzo 1993, n.81 e successive modifiche e integrazioni per i comuni aventi meno di 15.000 abitanti.

Art. 7

Il regolamento degli organismi di decentramento

1. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo, deliberato dal Consiglio comunale, deve contenere le norme riguardanti:
  - A. la delimitazione geografica;
  - B. le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della Circoscrizione;
  - C. le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale, in analogia con quanto stabilito dalla legge 25 marzo 1993, n.81 e successive modifiche e integrazioni per i comuni aventi meno di 15.000 abitanti.
  - D. il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune;
  - E. le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal Comune.
2. La suddetta deliberazione indica anche la sede della circoscrizione.
3. Il Presidente della Circoscrizione partecipa senza diritto di voto ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, alle quali è assegnato l'esame degli atti di iniziativa circoscrizionale, nonché alle sedute di Consiglio comunale.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE  
(Consiglio, Giunta, Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione – Composizione

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino al momento della proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio da parte del competente organo.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutti gli argomenti. Possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni. Possono chiedere agli uffici tutte le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del mandato, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'accesso agli atti. Essi sono tenuti alla conservazione del segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
4. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di Nettuno, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio comunale comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale, fatto salvo il diritto a far valere le cause giustificative.

Art. 9

Consiglieri Comunali – Convalida

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per i fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
3. La legge stabilisce le competenze, i termini e le modalità per gli adempimenti del Consiglio Comunale, dal momento della sua proclamazione.

Art. 10

Competenze del Consiglio comunale – Funzionamento

1. Fermo restando il rispetto delle procedure della legge per il rinnovo del Consiglio comunale, per l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno di cui al precedente comma dovrà in ogni caso disciplinare:
  - la costituzione dei gruppi consiliari;
  - la convocazione del consiglio comunale;
  - la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
  - la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - l'organizzazione dei lavori di Consiglio;
  - la conferenza dei capigruppo.

Art. 11

SOPPRESSO (deliberazione C.C. n. 48/2001)

Art. 12

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie riguardano esclusivamente:
  - l'approvazione delle linee programmatiche del mandato;
  - l'approvazione del rendiconto della gestione;
  - l'approvazione dei bilanci preventivi.
3. Tutte le altre sessioni sono straordinarie e potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. La votazione per le delibere di approvazione dello statuto, dei regolamenti consiliari, delle commissioni permanenti e miste, delle consulte, del regolamento di partecipazione popolare, della mozione di sfiducia vengono effettuate con voto

palese. Negli altri casi le modalità di votazione sono stabilite dalle leggi e dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, delibera ed adotta, nel rispetto della Legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e decentramento, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 la deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale. Apposito manifesto recherà l'avviso del deposito riportando data, orario e luogo per l'accesso all'atto.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale, nel suo seno, di Commissioni consiliari permanenti composte con criterio proporzionale alla composizione del Consiglio stesso.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio. Le Commissioni hanno funzioni istruttorie, referenti e di controllo e svolgono compiti di studio, elaborazione e programmazione di iniziative interessanti la comunità cittadina, per le quali è richiesta l'espressione di volontà del Consiglio Comunale.
3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Il funzionamento delle commissioni speciali di inchiesta è definito dallo stesso Consiglio Comunale con l'atto deliberativo di costituzione.
3. Con atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e la composizione delle Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive.
4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

## CAPO II

### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 16

##### Elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo le operazioni di convalida degli eletti e le eventuali surroghe, elegge, a scrutinio palese, il Presidente del Consiglio comunale e due Vice Presidenti su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di elezione e le attribuzioni del Presidente e dei Vice Presidenti.
3. Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione. Dopo l'elezione del Presidente, con le stesse modalità si procede alla elezione del primo e poi del secondo Vice Presidente.
4. Il primo Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Presidente del Consiglio comunale e i due Vice Presidenti possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati ed approvata, con votazione a scrutinio palese, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi entro dieci giorni dalla presentazione della proposta.

#### Art. 17

##### Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale e la conferenza dei Capigruppo.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza, costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti, dotato di locali e personale.

## CAPO III

### GIUNTA E SINDACO

#### Art. 18

##### Elezioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge ed è componente di diritto del Consiglio Comunale.

#### Art. 19

##### Documento programmatico

1. Entro due mesi dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Nel documento programmatico debbono essere indicati gli obiettivi e, in relazione alle risorse finanziarie, evidenziate le priorità.
3. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. A tale scopo il Sindaco convoca i capigruppo consiliari, unitamente al Presidente e ai vice Presidenti del Consiglio, se in carica, almeno tre volte all'anno, prima che siano approvati il bilancio di previsione, il rendiconto e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Art. 20  
Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto secondo la normativa vigente, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Le attribuzioni e prerogative del Sindaco sono stabilite dalla legge.
2. Il Sindaco emana le ordinanze in materia di stato civile, anagrafe, leva, servizi elettorali, ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità, igiene pubblica.
3. Lo stesso adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 21  
La Giunta – Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore ad 1/3 dei Consiglieri comunali.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi al fine di garantire ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e nelle strutture associative, e ne dà comunicazione al Consiglio. Gli atti di nomina sono pubblicati all'Albo Pretorio on line.
4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire, senza prendere parte alle votazioni.

Art. 22  
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.



- 
- 
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare nel verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese.
  3. La Giunta riferisce almeno due volte l'anno della propria attività al Consiglio.
  4. Apposito regolamento può disciplinare il funzionamento della Giunta comunale.
  5. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi comunali.
  6. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  7. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    - a) propone al Consiglio comunale i regolamenti;
    - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
    - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
    - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
    - e) stabilisce e modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
    - f) nomina i membri delle commissioni per le selezioni del personale;
    - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
    - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
    - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
    - j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
    - k) definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
    - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
    - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
    - n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività **dell'apparato**, sentito il Direttore generale, se nominato;
    - o) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
    - p) autorizza la resistenza in giudizio e conferisce gli incarichi di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio.

Art. 23  
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia al Sindaco è regolata dalla legge.  
L'approvazione della mozione di sfiducia, nelle forme indicate dalla legge, è estesa anche nei confronti degli Amministratori delle istituzioni o delle aziende speciali.

Art. 24  
Cessazione della carica di Assessore

- 1 Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco e diventano efficaci ed irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
- 2 Il Sindaco può revocare e sostituire in qualsiasi momento, con atto motivato, uno o più Assessori dandone immediata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 25  
Sostituzione del Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni, sia quale capo dell'amministrazione comunale, che quale Ufficiale del Governo, sono assunte dal Vice Sindaco vicario e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal secondo Vice Sindaco.

Art. 26  
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni e compiti ordinati organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

CAPO IV

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 27  
Pubblicità delle spese elettorali

1. Contestualmente al deposito della candidatura per la carica di Sindaco e delle liste per le elezioni comunali e circoscrizionali, deve essere presentato un bilancio preventivo delle spese elettorali. Il rendiconto delle spese sostenute è presentato entro un mese dalle elezioni.
2. La suddetta documentazione, presentata al Segretario generale, viene resa pubblica mediante l'affissione, per 30 giorni, all'albo pretorio del Comune.

Art. 28  
Pari opportunità

1. Il Comune di Nettuno ispira la propria azione ai principi della pari opportunità tra uomo e donna.

TITOLO IV

**ISTITUZIONE DI PARTECIPAZIONE**

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI  
– ISTANZE E PROPOSTE

Art. 29  
Partecipazioni dei cittadini

1. Il Comune di Nettuno garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. Salvo che per la partecipazione a referendum consultivi, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, sono titolari dei diritti di partecipazione:
  - i cittadini nati a Nettuno ma non residenti;
  - i cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - i cittadini che hanno eletto domicilio nel Comune di Nettuno per ragioni di studio o lavoro;
  - i cittadini stranieri residenti.Ai cittadini ed ai soggetti portatori di interessi diffusi, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nel procedimento amministrativo di formazione degli atti.  
L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti sociali qualificati, economici e tecnici su specifici problemi.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune di Nettuno prevede e valorizza la partecipazione dei cittadini, degli imprenditori, degli operatori economici, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali e di enti.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
  - assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
  - l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Il Comune, prima di adottare atti che interessano determinate categorie sociali e di cittadini, perviene, nel corso del procedimento, alla consultazione degli interessati: direttamente, mediante assemblee, udienze promosse da organi comunali; indirettamente, attraverso rapporti con i rappresentanti delle categorie e degli enti.
5. Il Comune di Nettuno al fine di garantire un sempre più incisivo confronto con le fasce di cittadini che necessitano di maggiore attenzione, istituisce le consulte, che consentano

---

---

la partecipazione e l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il raggiungimento di obiettivi comuni di interesse generale.

Il campo di intervento, la formazione ed il funzionamento delle consulte sono disciplinati con apposito regolamento.

#### Art. 30

##### Partecipazione al procedimento amministrativo.

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi, rappresentanti di interessi superindividuali, che di soggetti portatori di interessi diffusi in materia di ambiente, salute, beni culturali, tutela dei consumatori.

#### Art. 31

##### Associazioni di Cittadini

1. Il Comune di Nettuno interviene a sostegno delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato, delle società cooperative, che operano nei settori della cultura, dell'assistenza, dello sport e delle attività ricreative, anche nell'ambito delle singole circoscrizioni.
2. Il Comune può avvalersi delle associazioni e delle cooperative che operano nei settori di cui al precedente comma per la gestione dei servizi comunali.

#### Art. 32

##### Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, enti, gruppi e organismi sociali e organizzazioni di volontariato, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali aventi carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, i quali ne facciano richiesta, le sedi disponibili ed ogni altra struttura e spazio idonei. Appositi regolamenti stabiliscono le condizioni e le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie, in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici, alla copertura delle spese di gestione ordinaria a carico di chi richiede gli spazi e strutture e il risarcimento di eventuali danni.
3. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, anche di volontariato:
  - a. per la formazione di comitati e commissioni;
  - b. per dibattere problemi;
  - c. per sottoporli proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

#### Art. 33

##### Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, prevedono di consultare i cittadini, gli enti, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali e le organizzazioni di volontariato, nelle forme ritenute più idonee, sui provvedimenti di loro interesse, ogni qualvolta si debbano approvare atti inerenti ai loro interessi collettivi e/o di consistente rilevanza sociale.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

#### Art. 34

##### Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato e il programma del procedimento.
3. Le proposte di deliberazione dovranno essere sottoscritte da almeno seicento elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

#### Art. 35

##### Diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto di informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale riguardante il personale dipendente.
2. Qualora l'Amministrazione non vi ottemperi, gli interessati hanno diritto di esercitare le tutele giudiziarie previste dalla legge.

#### Art. 36

##### Carta dei diritti

1. Il Comune di Nettuno può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio comunale.
2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambienti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicazione nelle proprie sedi e

uffici ed a inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

3. L'Ente adegua la propria azione tributaria ai principi di tutela del contribuente con particolare riguardo:
  - alla chiarezza, alla trasparenza delle disposizioni in materia tributaria;
  - alla necessità, da parte del Comune, di assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente;
  - al divieto di richiedere documentazione ed informazioni al contribuente che siano già in possesso dell'Ente o di altre P.A. indicate dal contribuente stesso;
  - all'obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni;
  - all'introduzione dell'istituto della compensazione e dell'interpello;
  - alla non applicazione delle sanzioni per violazioni formali;
  - all'estensione degli stessi principi a chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.

## CAPO II

### REFERENDUM CONSULTIVO

#### Art. 37

#### Azione referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali in materie di esclusiva competenza locale.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale e comunque non in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per le votazioni alla Camera dei Deputati, costituiti in comitato, possono chiedere che su una determinata materia sia indetto referendum consultivo, indicando le varie soluzioni da sottoporre alla scelta della popolazione.
4. La richiesta è ammessa per qualunque oggetto dell'attività comunale, ad eccezione dei seguenti:
  - elezioni, nomine, designazioni, revoche delle stesse e, in genere, questioni riguardanti persone;
  - Statuto comunale;
  - regolamento del Consiglio comunale e regolamenti attuativi del presente statuto;
  - bilancio, tributi, contabilità;
  - oggetti sui cui il Comune deve esprimersi entro termini di legge;
  - materie di non esclusiva competenza comunale;
  - materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
5. Se prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e, comunque, nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.
6. La richiesta di referendum è sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per la elezione della Camera dei Deputati.

- 
- 
7. Con apposito regolamento sono disciplinate le operazioni di raccolta delle firme da parte del comitato promotore, di verifica della regolarità delle stesse, termini e modalità per la presentazione di reclami.
  8. La richiesta di referendum deve essere presentata al Sindaco, il quale, entro cinque giorni dalla ricezione, la discute in Giunta. Entro i successivi dieci giorni, il Sindaco assegna la richiesta alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione, con riferimento al precedente comma 4), sentito il Difensore Civico, se insediato, esprime parere di ammissibilità entro trenta giorni.
  9. La Commissione valuta quali condizioni di ammissibilità la regolarità della costituzione del Comitato promotore, dell'oggetto del referendum e delle firme autenticate. La Commissione può avvalersi di esperti nel settore d'intervento del referendum proposto.
  10. Il Consiglio comunale, sentita la Commissione, si pronuncia sulla proposta di referendum e lo indice con deliberazione, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  11. In caso di approvazione, il referendum è indetto entro i successivi novanta giorni.
  12. All'onere finanziario per le spese del referendum, l'Amministrazione provvede con entrate proprie, anche mediante opportune variazioni di bilancio.
  13. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 7).

#### Art. 38

##### Disciplina del referendum

1. Con apposita deliberazione, da adottarsi prima dell'indizione del referendum, il Consiglio comunale dispone i necessari adattamenti delle norme per il suo corretto svolgimento.

#### Art. 39

##### Effetti del referendum consultivo

1. Entro un mese dallo svolgimento del referendum, il Sindaco ne proclama il risultato.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Se l'esito è stato favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati il Sindaco propone al Consiglio comunale, la deliberazione circa l'oggetto del quesito approvato.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

COMMISSIONE DI GARANZIA DEI CITTADINI

Art. 40  
Istituzione

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa, affinché gli stessi possano inserirsi nella gestione di problematiche d'interesse pubblico, anche in funzione della crescita di una cittadinanza attiva e consapevole, il Consiglio Comunale istituisce la Commissione di Garanzia dei Cittadini.
2. La Commissione di Garanzia dei Cittadini è un organismo che anche su impulso di cittadini unitisi in gruppi e portatori d'interessi diffusi, di comitati di quartiere e associazioni, esercita funzioni consultive, di proposta nei confronti della Giunta, Consiglio Comunale e all'amministrazione comunale, nei limiti dei principi costituzionali e dello Statuto e del Regolamento della Commissione di Garanzia dei Cittadini.
3. La Commissione di Garanzia dei Cittadini è un organismo volontario senza alcuna indicazione da parte di partiti o organismi politici, e svolto a titolo gratuito.
4. L'istituzione, la composizione, il funzionamento, la durata ed i compiti della Commissione di Garanzia dei Cittadini sarà determinata da apposito Regolamento del Consiglio Comunale.
5. La Commissione di Garanzia dei Cittadini non ha nessun potere di spesa.
6. La composizione della Commissione di Garanzia dei Cittadini, normata da apposito regolamento, dovrà assicurare la parità di genere, in tal modo che siano metà donne e metà uomini. Inoltre per la formazione della medesima si dovrà tener conto della più ampia fascia di età, delle minoranze o comunque degli stranieri regolarmente residenti affinché sia garantita la più ampia rappresentatività quale elemento di coesione e di integrazione.
7. La Commissione di Garanzia dei Cittadini potrà proporre presentando idonea, concreta e suffragata documentazione benemerente per cittadini, organizzazioni, comitati o associazioni, residenti o aventi sede nel comune di Nettuno che si sono attivati per la stesso con opere concrete nelle scienze, arti, cultura, scuola, sport, lavoro, sociale o con atti filantropici o di particolare coraggio, avendo dato lustro alla città medesima.



TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 41

Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 42

Gestioni dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla assunzione diretta dei servizi pubblici ed alla individuazione delle loro forme gestionali come previsto dalla legge, con scelte rispondenti a criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Le ipotesi di scelta sono sottoposte al Consiglio Comunale, sia sotto il profilo giuridico, che sotto il profilo organizzativo, in termini di conferimenti patrimoniali e di risorse finanziarie e umane. Se la scelta organizzativa sarà di diritto privato, si dovranno obbligatoriamente seguire le norme del Codice Civile.
2. Il Comune può affidare in concessione a terzi l'esercizio di un pubblico servizio, qualora ragioni di convenienza non ne consentano la gestione diretta.
3. Il Comune può partecipare a società, con quote o azioni, insieme ad altri soggetti pubblici o privati.
4. Il Sindaco o chi da esso delegato a rappresentarlo nella società, riferisce annualmente, in occasione dell'esame del rendiconto della gestione, sull'andamento della società cui partecipa il Comune.
5. Per la gestione di uno o più servizi, il Comune può costituire un'azienda speciale oppure un'istituzione, tenuto conto della natura dei servizi da erogare, secondo la legge.

Art. 43

Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste della legge, il Comune può costituire aziende speciali.
2. Apposito regolamento stabilisce le norme per la composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

Art. 44

Gestione dei servizi sociali

1. Per la gestione dei servizi sociali, il Comune può costituire una o più istituzioni, la cui competenza si estende su materie tra loro affini a norma di legge.

Art. 45

### Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto dal Presidente e da quattro componenti in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale, eletti dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, in modo che siano rappresentate le minoranze.
2. Apposito regolamento stabilisce le norme per la composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'istituzione.
3. Il regolamento disciplina le modalità per l'erogazione dei servizi e quanto altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione.

### Art. 46 ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, sociali o a rilevanza economica e imprenditoriale, possono essere costituiti consorzi, a norma di legge.

### Art. 47 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune di Nettuno informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme del decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

### Art. 48 Demanio e patrimonio

1. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

### Art. 49 Servizio di economato

1. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

### Art. 50 Revisione economico-finanziaria

- 
- 
1. Le funzioni di verifica e di controllo economico-finanziari sono attribuite all'organo di revisione economico-finanziaria, costituito a norma di legge.
  2. I revisori dei conti devono possedere i seguenti requisiti, posti al fine di garantire efficienza, professionalità e trasparenza al collegio:
    - aver compiuto il 30° anno di età;
    - essere iscritti al relativo albo da oltre cinque anni;
    - non avere pendenze penali;
    - non avere controversie di qualsiasi ordine con il Comune di Nettuno;
    - non avere legami di parentela o affinità fino al 4° grado con amministratori o dirigenti del Comune di Nettuno.
  3. I revisori possono essere revocati solo se in difetto dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, se assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni o se inadempienti ad altre norme statutarie del Comune di Nettuno.
  4. Apposito regolamento disciplina la collaborazione dei revisori con il Consiglio.

Art. 51  
Controllo di gestione

1. L'organo di revisione economico-finanziaria esercita il controllo economico di gestione, secondo quanto previsto dalle leggi. Il regolamento comunale può prevedere metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché strutture contabili che consentano di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. L'organo di revisione dovrà, altresì, verificare lo stato di attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, analizzare le cause degli eventuali scostamenti e individuare le necessarie azioni correttive.

Art. 52  
Accordi di programma

1. Il Comune di Nettuno si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE  
SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 53  
Compiti e responsabilità dei dirigenti

1. L'Ente uniforma la propria azione al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti le attività di direzione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore dell'amministrazione cui sono preposti e assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione.
4. L'opera dei dirigenti è verificata annualmente. A tal fine il regolamento determina le modalità per la definizione degli obiettivi, gli strumenti di assegnazione delle risorse e di verifica dei risultati.
5. I dirigenti sono responsabili della direzione delle strutture e sono dotati di potestà autonoma di scelta nei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e delle metodologie adottate; adottano atti interni di carattere organizzativo, gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna.

#### Art. 54

##### Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### Art. 55

##### Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo contratti collettivi e individuali in relazione al grado di complessità della funzione, dei requisiti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

#### Art. 56

##### Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
  - recepisce sempre le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli enti locali;
  - disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riassunzione in servizio.

Art. 57

Incarichi e collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avere luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere consulenze e collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di consulenze e collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
  - la durata, comunque, non superiore alla durata del programma;
  - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
  - la natura privatistica del rapporto.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le disposizioni della legge.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo, nominato dal Sindaco.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ha l'alta direzione degli uffici e dei servizi del Comune, sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. La nomina, la revoca, lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario sono disciplinati dalla legge.
4. Il Comune ha un vice segretario, nominato dal Sindaco tra i dirigenti, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario. Egli lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

#### Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

#### Art. 60

##### Modifiche allo statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

#### Art. 61

##### Adozioni dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità, sono deliberati entro tre mesi dall'approvazione del regolamento di cui al primo comma.
3. Il regolamento di contabilità è deliberato nei termini indicati dalla legge per la disciplina organica dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.

#### Art. 62

##### Norme transitorie

1. Entro un anno dell'entrata in vigore dello statuto, il Sindaco riferisce al Consiglio comunale per consentire la verifica della sua attuazione, promuovendo un'ampia consultazione fra i cittadini.

APPROVAZIONE MODIFICHE

Delibera C.C. n. 45 del 29.11.2011

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

Dal 21.12.2011 al 20.01.2012

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE  
N. 11 del 21.03.2012, PARTE I

INVIO AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Prot. n. 18251 del 07.06.2012